



COMUNE DI MONTE GIBERTO

Provincia di Fermo

(Approvato con delibera C.C. N.28 DEL 30.09.2010)

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE CONFISCATE

Approvato con Deliberazione del C. C. n. 28 del 30.09.2010

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Normativa di riferimento

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Definizioni

TITOLO II - Metodo decisionale/operativo

Articolo 4 - Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

Articolo 5 - Valore del materiale confiscato

Articolo 6 - Enti ed Associazioni locali

Articolo 7 - Distruzione

Articolo 8 - Devoluzione in beneficenza

Articolo 9 - Vendita

Articolo 10 - Merce abbandonata dal trasgressore

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1

Normativa di riferimento

1. Legge 4 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.
2. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, *Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*.
3. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*.
4. Legge Regione Marche 10.08.1998 n. 33
5. Legge Regione Marche n. 27/2009

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. In sede di accertamento di illecito l'**organo accertatore** provvede a porre in atto il sequestro cautelare (amministrativo) e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di natura penale ove il fatto costituisca reato, trasmette copia anche del relativo verbale all'autorità amministrativa competente per materia la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con ordinanza ingiunzione dispone la confisca amministrativa, nel rispetto delle disposizioni della legge 4 novembre 1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) e relative norme di attuazione, tenuto conto anche di quanto previsto dalla legge regionale Marche n. 33/1999 (*disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*).
2. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, la stessa autorità amministrativa provvede sulle cose confiscate con apposita ordinanza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Organo accertatore: *Soggetto che contesta la violazione*.
2. Autorità amministrativa competente a disporre della confisca amministrativa: *Responsabile del procedimento*.
3. Soggetti assistenziali o di beneficenza: *Soggetti con tali vocazioni individuati dal Settore comunale competente*.
4. Settore comunale competente ad individuare i soggetti assistenziali o di beneficenza: *Responsabile area amministrativa*

TITOLO II - Metodo decisionale/operativo

Articolo 4

Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

1. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:

a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tecnologie e senza l'obbligo di indicarne il numero:

- 1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli scarpe e simili) e prodotti per la cura della persona;
- 2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);
- 3) bigiotteria (collane, braccialetti, anello, orologi e simili);
- 4) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);
- 5) altro;

b) il verbale deve dare atto del valore complessivo stimato in Euro delle merci sequestrate;

c) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (*sacco o simile*) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile su cui viene riportato il numero del verbale di sequestro, la data e il luogo del sequestro. Qualora non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

2. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato ed integro.

Articolo 5

Valore del materiale confiscato

1. Al fine di decidere sulla destinazione delle cose confiscate si considera un valore di riferimento pari ad Euro 500,00.

Articolo 6

Enti ed Associazioni locali

1. Il responsabile dell'area amministrativa con proprio provvedimento individua i soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle eventuali modalità di consegna.

Articolo 7

Distruzione

1. Si procede alla distruzione nel caso di alimenti o altra merce per cui le operazioni di recupero risultino più onerose delle operazioni di distruzione, o nel caso di prodotti rapidamente reperibili.

2. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, presso la discarica di competenza del Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute o da persona da questi delegata. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede. Copia del verbale viene trasmessa al responsabile del procedimento.

Articolo 8

Devoluzione in beneficenza

1. Si procede alla devoluzione in beneficenza nel caso in cui il valore dei beni oggetto di confisca non sia superiore ad Euro 500,00.
2. Il competente responsabile del servizio individua i soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle modalità di consegna.
3. Il principio secondo il quale viene scelto il Soggetto al quale consegnare il materiale confiscato è stabilito dal settore comunale di cui al comma precedente.
4. I generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione od alla vendita dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda ASL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere.
5. I destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza o in assenza presenti nell'Ambito Sociale XIX .
6. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal Responsabile del procedimento. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.
7. L'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.

Articolo 9

Vendita

1. Nel caso in cui il valore del materiale confiscato sia superiore ad Euro 500,00 Il responsabile dell'area interessata procede alla vendita attraverso le procedure previste per legge, con espressa indicazione della destinazione dei proventi che comunque devono mirare al conseguimento di fini istituzionali.

Articolo 10

Merce abbandonata dal trasgressore

1. Qualora la merce sia abbandonata dal trasgressore che si sia dato alla fuga al momento dell'accertamento, dopo che l'organo accertatore avrà provveduto alla confisca sarà applicato quanto previsto nel presente regolamento.

Articolo 11

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è L'Istruttore di Vigilanza.

TITOLO III - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento verrà pubblicato contestualmente alla delibera di approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.